

PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DIVORZIO E  
AFFIDAMENTO DI FIGLI DI COPPIE NON CONIUGATE AVANTI IL  
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Il presente Protocollo si pone la finalità di regolamentare in dettaglio lo svolgimento di alcune fasi ed adempimenti processuali, nell'ambito dei giudizi di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate, nonché di definire alcune linee interpretative comuni in materia di spese ordinarie e straordinarie, al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra le parti, anche nella fase attuativa delle decisioni assunte in sede giudiziale o su accordo delle parti.

Norme di carattere generale

Art. 1

*Richiamo alle disposizioni del Codice Deontologico Forense*

Sono espressamente richiamati i doveri comportamentali previsti dal Codice Deontologico Forense.

Art. 2

*Riservatezza*

Nello svolgimento delle udienze è assicurata la massima riservatezza.

Nella fissazione dell'orario dell'udienza il giudice potrà tenere conto delle particolari esigenze di riservatezza o di altre particolari condizioni personali (ad es. salute) tempestivamente segnalate dai difensori.

Per quanto concerne le udienze di ascolto dei minori, si rimanda all'art. 7 del presente Protocollo.

Compatibilmente al proprio ruolo d'udienza, il Presidente provvederà a fissare l'udienza presidenziale nel più breve tempo possibile, e comunque tenendo conto di eventuali esigenze di celerità e urgenza tempestivamente e motivatamente segnalate dai difensori, riservandosi la facoltà di delegare, in caso di necessità, altri giudici del Tribunale.

Aspetti processuali

Art. 3

*Documentazione*

Oltre alle certificazioni relative a residenza, stato di famiglia e celebrazione del matrimonio, nei procedimenti contenziosi, nonché nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti, ai fini della prova dei redditi, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (Modello 730 o Unico) della parte assistita, relative agli ultimi tre anni, allegandole all'atto introduttivo del procedimento o producendole entro la prima udienza, salvo eventuali integrazioni richieste dal

Presidente o dal GI, entro il termine assegnato.

È altresì onere delle parti provvedere periodicamente ad aggiornare le produzioni documentali relative ai redditi sino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per consentire l'attuazione del principio di proporzionale contribuzione dei genitori al mantenimento dei figli naturali, ora previsto all'art. 337 ter co. IV cc, il difensore avrà cura di produrre le dichiarazioni complete dei redditi (Modello 730 o Unico) della parte assistita relativa agli ultimi tre anni, entro l'udienza di comparizione delle parti o altra udienza eventualmente fissata per l'adempimento di tale incombente.

#### Art. 4

##### *Udienza presidenziale*

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, tali da consentire un'adequata trattazione.

Per ciascuna causa verrà fissato un orario specifico di chiamata; in caso di impossibilità, le cause verranno chiamate per fasce orarie.

La Cancelleria provvederà ad affiggere prima dell'udienza l'elenco delle cause da trattarsi, contrassegnate dal numero di ruolo generale e dal nominativo dei difensori.

Le parti potranno essere interrogate liberamente alla presenza dei rispettivi difensori.

#### Art. 5

##### *Consensualizzazione delle procedure di separazione e divorzio*

Ai fini della celerità del processo, all'atto della designazione del giudice istruttore per la fase del merito, il Presidente potrà contestualmente delegare il giudice medesimo allo svolgimento delle funzioni presidenziali per le ipotesi di eventuale consensualizzazione delle procedure.

#### Art. 6

##### *Procedimenti congiunti e poteri istruttori d'ufficio*

In ossequio al disposto di cui agli artt. 337 ter e ss. cc, nell'ambito dei procedimenti contenziosi e di volontaria giurisdizione, congiunti o nei quali interviene successivamente un accordo tra le parti, il Collegio verifica d'ufficio la rispondenza delle condizioni dell'accordo che concernono l'affidamento, il collocamento, le modalità di visita ed il contributo al mantenimento della prole, all'interesse morale e materiale della stessa, interrogando le parti e/o richiedendo alle stesse la produzione delle dichiarazioni complete dei redditi (Modello 730 o Unico) relative agli ultimi tre anni.

## Art. 7

### *Ascolto del minore*

#### 1. ASCOLTO DEL MINORE ULTRADODICENNE

Se richiesto anche da una sola delle parti, il giudice procede all'ascolto del minore ultradodicenne, a norma dell'art. 336 bis cc, salvo che non sia in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, quando debbano essere emanati, anche in via provvisoria, provvedimenti di cui all'art. 337 ter:

- nei procedimenti contenziosi di separazione, divorzio, nullità e annullamento del matrimonio, nonché all'esito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;
- nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio contenziosi; nei procedimenti relativi all'esercizio e alla limitazione della responsabilità genitoriale;
- in ogni altro procedimento in cui la legge lo preveda.

Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato (art. 336 bis cc).

Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo (art. 337 octies cc).

L'audizione del minore può essere esclusa quando:

- il minore sia già stato ascoltato
- sia intervenuto un accordo tra i genitori che riconosce l'affido condiviso e che sia pienamente rispettoso della bigenitorialità
- il minore non sia concretamente parte sostanziale del processo, vale a dire quando abbia ad oggetto esclusivamente questioni che non lo riguardano (ad es. se il procedimento ha ad oggetto solo la determinazione dell'assegno divorzile)
- il minore non voglia essere ascoltato
- il procedimento debba essere definito in rito
- l'audizione verta su circostanze acclarate e non contestate tra i genitori

#### 2. ASCOLTO DEL MINORE INFRADODICENNE

Negli stessi giudizi di cui al precedente punto 1, a norma degli artt. 315 bis e 337 octies cc, il giudice procede all'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento.

La capacità di discernimento è accertata dal giudice, il quale può avvalersi di uno specialista all'uopo nominato ex art. 68 cpc o della Neuropsichiatria Infantile.

#### 3. AUTORITA' CHE PROCEDE ALL'ASCOLTO

L'ascolto del minore nei procedimenti avanti il Tribunale di Alessandria è effettuato direttamente dal Presidente del Tribunale o dal giudice, assistito da personale di cancelleria, il quale potrà eventualmente avvalersi di un consulente all'uopo nominato ex art. 68 cpc, nonché effettuare l'ascolto in una sede protetta (es., presso il CISSACA), che assicuri la possibilità, per i difensori, di assistere all'audizione in locali separati.

#### 4. INFORMAZIONI AL MINORE, MODO DELL'ASCOLTO, PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA E VERBALIZZAZIONE

Il giudice conduce l'esame nel modo che ritiene più opportuno, nel rispetto della personalità del minore e della finalità dell'esame, in ossequio alle indicazioni dettate dall'art. 336 bis cc.

In particolare, il giudice, nella prima fase dell'udienza, articola il contraddittorio sull'audizione, verificando se le parti e i difensori vogliono proporre argomenti o temi di approfondimento, concedendo a tal fine un termine ai difensori medesimi con il provvedimento di fissazione dell'udienza per l'audizione del minore.

L'ascolto è condotto dal giudice, eventualmente assistito da esperti o da altri ausiliari nominati a norma dell'art. 68 cpc.

I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto, solo se autorizzati dal giudice.

Terminata questa fase, il giudice procede all'ascolto; prima dell'audizione, offre adeguata informazione al minore circa la natura del procedimento e circa gli effetti che discendono dall'ascolto.

L'ascolto deve essere oggetto di verbale scritto in cui, al termine dell'audizione, il giudice dà anche atto del contegno del minore durante l'ascolto.

#### 5. TEMPO E LUOGO DELL'ASCOLTO

L'udienza dedicata all'ascolto del minore è fissata tenendo conto dei suoi impegni scolastici e comunque possibilmente nelle ore pomeridiane, evitando la concomitanza con le udienze degli adulti.

L'audizione si svolge di regola presso l'Ufficio Giudiziario competente, salvo quanto previsto al precedente punto 3 ove ritenuto opportuno.

#### 6. AUDIZIONE DEI FRATELLI

I fratelli sono ascoltati separatamente, salva l'opportunità di ascoltarli insieme.

## Art. 8

### *Affidamento di figli naturali*

Nell'ambito dei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale aderisce all'opzione interpretativa volta ad estendere ad essi "gli strumenti che il rito camerale già offre sulla falsariga di quanto già previsto dall'art. 710 c.p.c. (ove il procedimento non possa essere immediatamente definito, il Tribunale può adottare i provvedimenti provvisori e può ulteriormente modificarne il contenuto nel corso del procedimento)".

## Art. 9

### *Udienze in procedimenti ex art. 337 ter c.c.*

Nei procedimenti ex art. 337 ter c.c., il Tribunale provvede a fissare l'udienza di comparizione personale delle parti al fine di accertare l'effettivo accordo delle medesime in merito alle condizioni previste nel ricorso congiunto.

## Art. 10

### *Modalità di deposito telematico delle conclusioni*

Al fine di consentire al giudice di utilizzare nel verbale e nei provvedimenti decisori le conclusioni della parte, i difensori delle parti depositeranno telematicamente il foglio di precisazione delle conclusioni, che potrà essere redatto con qualsiasi elaboratore di testi (Word, Open Office, etc.) e convertito in formato .pdf TESTO. Non sarà consentito stampare l'atto, scansionarlo e allegarlo come .pdf IMMAGINE.

Per trasmettere il foglio di precisazione delle conclusioni occorrerà copiare il testo del foglio utilizzando la Consolle dell'Avvocato all'interno dell'area MODIFICA DATI AGGIUNTIVI - Testo della domanda o delle conclusioni come riportate nell'atto di parte - le conclusioni formulate nel foglio di precisazioni. Solo tale operazione consentirà al Giudice di utilizzare nel verbale e in sentenza le conclusioni della parte.

Il foglio di precisazione delle conclusioni dovrà quindi essere depositato telematicamente utilizzando lo strumento Consolle Avvocato. Dopo aver creato il fascicolo cui il deposito si riferisce (manualmente o mediante acquisizione dei dati tramite la funzione LIVE!), dovrà essere selezionato quale tipologia deposito FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI.

Gli Avvocati dovranno verificare mediante l'utilizzo di Consolle Avvocato (nella funzione di consultazione LIVE!), l'eventuale deposito del foglio di precisazione delle conclusioni da parte della controparte negli eventi caricati nel fascicolo. Il foglio potrà essere verificato ed eventualmente stampato con le consuete modalità.

Il foglio di precisazione delle conclusioni cartaceo potrà essere portato all'udienza di p.c. come da

copia di cortesia per il giudice.

Resta salva la facoltà dell'avvocato di richiamare le conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi o entro i termini di legge, indicando a verbale eventuali rinunce o modifiche consentite dal codice di rito, accordando eventualmente con il giudice l'invio delle conclusioni definitive, così come precisate, al suo indirizzo di posta elettronica istituzionale.

### Aspetti sostanziali

#### Art. 11

#### *Spese ordinarie e straordinarie*

##### 1. FINALITA' E DEFINIZIONI

In mancanza di un diverso accordo ed al fine di ridurre, quanto più possibile, il contenzioso tra i genitori, le disposizioni di seguito indicate si propongono la finalità di definire e regolamentare le spese, ordinarie e straordinarie, per i figli, nei procedimenti di affidamento, separazione e divorzio.

A tali indicazioni le parti ed i loro difensori fanno riferimento qualora il provvedimento giudiziale e/o l'accordo che definisce il contributo al mantenimento della prole, non abbia individuato precisamente le singole voci di spesa e vi sia contestazione sul punto.

Le spese ordinarie sono contemplate nell'assegno di mantenimento ed hanno i caratteri dell'ordinarietà e della frequenza, mentre le spese straordinarie (extra-assegno) sono oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum.

Nell'ambito delle spese straordinarie, vanno distinte le spese che sono subordinate al consenso di entrambi i genitori e le spese che invece devono considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.

Salva diversa previsione, le presenti disposizioni si intenderanno richiamate, dalla data della sottoscrizione del protocollo, in tutti i provvedimenti di determinazione del contributo per il mantenimento per i figli.

##### 2. DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E DEFINIZIONE DELLE CD. "SPESE ORDINARIE"

I difensori, nella determinazione dell'assegno di mantenimento per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c., ed il Tribunale nella decisione dei procedimenti, individueranno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 155 c.c. le spese che rientrano nel contributo ordinario al mantenimento per i figli.

Per spese ordinarie si intendono quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo, la non gravosità e per requisito funzionale, l'utilità e/o la necessità.

Salva diversa previsione, si considerano, pertanto, ricomprese nell'assegno di mantenimento, a titolo esemplificativo: il vitto, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica corrente, la mensa scolastica, i medicinali da banco.

### 3. DETERMINAZIONE DELLE SPESE CHE NON RIENTRANO NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO STRAORDINARIE (OSSIA EXTRA-ASSEGNO)

I difensori, nelle richieste economiche per i figli, il Presidente del Tribunale, nell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. ed il Tribunale nelle sue decisioni, dovranno individuare, in modo dettagliato, le spese ulteriori, rispetto al contributo al mantenimento per i figli, che verranno suddivise tra i genitori.

Per spese straordinarie (extra-assegno) si intendono quelle che hanno almeno uno dei seguenti requisiti: requisito temporale, l'occasionalità e/o la sporadicità, requisito quantitativo, la gravosità e requisito funzionale, la voluttuarietà.

In ogni caso, salvo diversa previsione, le spese extra assegno - mediche, scolastiche ed extrascolastiche - si suddividono in spese che richiedono il preventivo accordo e spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori, fermo restando che le scelte relative alla straordinaria amministrazione del figlio dovranno essere condivise tra i genitori.

Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.

### 4. ONERE DI CONCERTAZIONE

Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o altro mezzo, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso dissenso entro il predetto termine la spesa si intenderà come approvata.

### 5. ONERE DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE EXTRA-ASSEGNO

Tutte le spese extra-assegno di cui all' art.2) del presente protocollo dovranno essere documentate.

I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili alle singole spese sostenute, nonché al minore per il quale sono state effettuate.

Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore.

## 6. INDIVIDUAZIONE DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA EXTRA-ASSEGNO

Salvo diverso accordo, in relazione alla specifica indicazione delle voci di spesa extra assegno, si suggeriscono le seguenti linee guida:

- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati; b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso; c) corsi di specializzazione e master; d) gite scolastiche con pernottamento; e) corsi di recupero e lezioni private; f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori; b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario; c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi; d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo; d) spese per la patente.
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore; c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio; d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo; e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi; f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione.
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessità o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori; altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.

## 7. CRITERI DI SUDDIVISIONE DELLE SPESE EXTRA-ASSEGNO TRA I GENITORI

I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel suddividere le spese extra-assegno tra i genitori, determineranno la percentuale che farà carico a ciascuno di loro, in ossequio al principio di proporzionalità previsto dall'art. 155 Cod. Civ. Ne discende, pertanto, che le spese in oggetto potranno essere ripartite tra i genitori in misura diversa tra di loro.

## 8. MODALITÀ E TERMINI DI CORRESPONSIONE DELLE SPESE EXTRA-ASSEGNO

Salvo diverso accordo o previsione, i difensori delle parti, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, provvederanno a determinare le modalità di partecipazione alle spese extra-assegno, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche.

Per ogni singolo capitolo di spesa (scolastica, medica, ecc ...) superiore ad € 500 si suggerisce, al fine di evitare di onerare il genitore convivente con il minore di anticipare integralmente un tale importo, di indicare un termine precedente all'esborso, affinché i genitori possano mettere a disposizione la somma necessaria.

I conteggi di dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile.

Il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto con i relativi giustificativi entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.

Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori sono invitati a tempestivamente richiedere e a mettere a disposizione dell'altro genitore, documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da poter utilizzare il documento per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.

Il grave e reiterato inadempimento sarà valutato dal giudice al fine della rideterminazione dell'assegno mensile comprensivo anche delle spese straordinarie calcolate forfetariamente

Alessandria, li 20.7.2016

Il Presidente del Tribunale di Alessandria

(dott.ssa Sandra Casacci)



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria

(avv.to Piero Monti)



